



COMUNE DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 54 del 24/03/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI ANNO 2023 - APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 09:00, nella Sede delle Adunanze Consiliari di Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla Prima convocazione della Pubblica seduta, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	Melucci Rinaldo		X	18	Lenti Antonio	X	
2	Bitetti Pietro	X		19	Liviano - D'arcangelo Giovanni		X
3	Abbate Luigi	X		20	Lo Muzio Goffredo	X	
4	Battista Francesco		X	21	Lonoce Lucio	X	
5	Battista Massimo	X		22	Lussoso Angelica	X	
6	Boshnjaku Fatbardha	X		23	Mazzariello Michele	X	
7	Brisci Salvatore		X	24	Mignolo Patrizia		X
8	Castronovi Pietro Paolo	X		25	Musillo Vincenzo		X
9	Casula Carmela		X	26	Odone Mario	X	
10	Contrario Luca	X		27	Papa Valerio	X	
11	Cosa Francesco		X	28	Patano Michele	X	
12	De Martino Michele		X	29	Pittaccio Elena	X	
13	Di Cuia Massimiliano		X	30	Stellato Massimiliano		X
14	Di Gregorio Vincenzo	X		31	Toscano Tiziana		X
15	Festinante Cosimo		X	32	Tribbia Adriano	X	
16	Fiusco Giuseppe	X		33	Vietri Giampaolo		X
17	Fornaro Stefania	X					

PRESENTI: 19 ASSENTI: 14

Presiede Dott. Pietro BITETTI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale Avv. Antonello LANGIUangiu.

Il Dott. Simone Simeone, Dirigente della Direzione Entrate Comunali – Servizi, sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.

Propone:

VISTO l’art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) di cui la TARI è, una delle componenti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), recanti la disciplina della TARI;

VISTI gli artt. 1 e 2 del [D.L. 16/2014](#) con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TARI;

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del [D.L. 47/2014](#);

VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della [Legge 208/2015](#), che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della TARI;

VISTO l’art. 36 della [Legge 221/2015](#), che ha introdotto all’art. 1 comma 659 [Legge 147/2013](#) la nuova previsione di cui alla lett. e-bis;

VISTO l’art. 17 della [Legge 166/2016](#), che ha integrato la previgente formulazione dell’art. 1 comma 652 della [Legge 147/2013](#);

VISTO l’art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019 che ha abolito, con decorrenza dal 01/01/2020 la IUC, ad eccezione della Tassa su Rifiuti (TARI);

VISTO la Legge Regionale n. 27/2013 “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed end Breakfast”;

VISTO la sentenza della corte di Cassazione n. 16972/2015 che in merito alla tariffa sui rifiuti da applicare alle attività di “*Bed end Breakfast*” ha affermato la legittimità di prevedere una sottocategoria allo scopo di tener conto della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi.

VISTO il D.lgs. 116/2020 che ha modificato la Parte IV *Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati* del D.lgs. 152/2006 Codice Ambientale

VISTO l’art. 52 del [D.Lgs. 446/1997](#), che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata [Legge 147/2013](#), stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato [D.Lgs. 446/1997](#) anche per la IUC, di cui la TARI è una componente;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l’art. 53, comma 16, della [Legge 388/2000](#), come modificato dall’art. 27, comma 8, della [Legge 448/2001](#), il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile...”.

VISTO il [D.Lgs. 472/1997](#) e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO quindi che secondo l'attuale quadro normativo il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione.

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), attuando l'obiettivo di “far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: “Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

DATO ATTO che l'ETC “Ager Puglia”, con delibera 163 del 30.04.2022 ha posizionato la gestione formata da:

- Gestore dell'attività di gestione Tariffe e Rapporti con gli utenti, **COMUNE DI TARANTO**;
- Gestore della Raccolta e Trasporto e dello Spazzamento e Lavaggio delle strade, **AMIU Taranto S.p.A.**;

nello schema: **I Livello qualitativo minimo**

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

in base al posizionamento attribuito, si applicano i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

VISTO altresì l'art. 5 del citato TQRIF che prescrive che l'ETC approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Carta che deve essere pubblicata ai sensi dell'art. 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono;

DATO ATTO altresì che con determina n. 528 del 27.12.2022 l'Ager Puglia ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti - Ambito tariffario Comune di Taranto successivamente approvata anche dalla G.C. con deliberazione n. 2 del 31.01.2023

RAVVISATA l'opportunità di integrare e modificare il vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti tenuto conto della nata prot. 19044 del 14/10/2022 della competente commissione Consigliare e della necessità di adeguarsi agli standard di qualità contrattuale e tecnica derivanti dal posizionamento nella matrice degli schemi regolatori e dall'approvazione della carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

PROPONE

A. di approvare le seguenti modifiche del vigente regolamento TARI:

Testo vigente	Testo emendato
Art. 5-bis <i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	Art. 5-bis <i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute	2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute

alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. **L'accordo deve prevedere almeno una frequenza bisettimale di ritiro di tutti i rifiuti prodotti dall'utenza.** Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.

Modifica resa necessaria a seguito riduzione dell'obbligo da 5 anni a 2 anni;

Testo vigente	Testo emendato
<p align="center">Art. 9 <i>Elementi necessari per la determinazione della tariffa</i></p>	<p align="center">Art. 9 <i>Elementi necessari per la determinazione della tariffa</i></p>
<p>2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Taranto, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti</p>	<p>2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Taranto, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti</p>

nell'utenza come ad es. le colf, che dimorano presso la famiglia. Su istanza documentata degli interessati sono esclusi dal computo degli occupati, limitatamente ai periodi di non occupazione dei locali, le persone che, per motivi di lavoro o studio, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, si stabiliscono altrove e sono assoggettati alla tassa (TARI) anche ove dimoranti o sono ricoverate in ospedali, case di cura o riposo o centri di assistenza.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione e non può comunque essere inferiore a quello risultante dall'anagrafe del comune di residenza.

nell'utenza come ad es. le colf, che dimorano presso la famiglia. Su istanza documentata degli interessati sono esclusi dal computo degli occupati, limitatamente ai periodi di non occupazione dei locali, le persone che, per motivi di lavoro o studio, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, si stabiliscono altrove e sono assoggettati alla tassa (TARI) anche ove dimoranti.

Nel caso di servizio di volontariato e nel caso di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 120 giorni, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa nella quota parte relativa alla sua assenza, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Non saranno altresì computati nel nucleo familiare, ai fini del calcolo della tariffa, i componenti che, pur appartenenti allo stato di famiglia del soggetto destinatario della tassazione, risultino iscritti per più di 120 giorni in altra città, italiana o estera, a corsi di istruzione e strutture ricettive quali Collegi pubblici o privati, strutture ADISU, Seminari, Caserme e quant'altro assimilabile.

Per i suddetti fini, il soggetto destinatario della tassazione deve produrre annualmente opportuna domanda in uno alla documentazione utile a dimostrare le condizioni oggettive, con obbligo di denuncia nel caso in cui vengano meno le condizioni di applicazione del presente comma.

Al contribuente unico occupante dell'unità abitativa non può trovare applicazione quanto disposto al presente comma.

La dimora abituale in altra località, ad eccezione dei casi di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, deve essere collocata ad una distanza non inferiore a 150 km dal luogo di residenza abituale.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione e non può comunque essere inferiore a quello risultante dall'anagrafe del comune di residenza.

Testo vigente <i>Art. 11</i> Riduzioni ed esenzioni	Testo emendato <i>Art. 11</i> Riduzioni ed esenzioni
<p>7. Ulteriori riduzioni/esenzioni. Sono inoltre esenti:</p> <p>a) immobili di proprietà del Comune quando adibiti a servizi pubblici condotti dal Comune;</p> <p>b) il Museo Nazionale e Soprintendenza ai Beni culturali della Regione Puglia;</p> <p>c) nuclei familiari o persone che vivono sole, che versino in situazione di disagio sociale ed economico documentato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> valore ISEE inferiore a € 2.000,00 ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> nuclei familiari composti da uno o più individui: <ul style="list-style-type: none"> - possono essere proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 e A5; - nessun componente il nucleo familiare deve essere proprietario di altro immobile o di automotoveicoli di potenza superiore a KW 70; <input type="checkbox"/> nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare di partita IVA e/o essere socio e/o amministratore di società ed enti con o senza personalità giuridica <input type="checkbox"/> non aver beneficiato nell'anno precedente a quello della richiesta del "reddito di cittadinanza" e non esserlo nell'anno corrente. <p>d) coloro che versino in condizione di indigenza documentata ed accertata dai servizi sociali del comune.</p> <p>e) Per le associazioni di volontariato e per gli enti del terzo settore che hanno collaborato con l'amministrazione comunale nel periodo della pandemia Covid-19, nella distribuzione di beni e prestazioni di servizi in materia gratuita e volontaria, si dispone, per l'anno 2021, l'esenzione dal pagamento del tributo rapportata ai giorni di collaborazione effettiva così come attestato dai servizi sociali comunali. L'esenzione è concedibile per le sedi destinate agli scopi solidaristici anzidetti e con utenza tributaria intestata all'associazione richiedente.</p> <p>Il tributo è inoltre ridotto per le seguenti fattispecie:</p>	<p>7. Ulteriori riduzioni/esenzioni. Sono inoltre esenti:</p> <p>a) immobili di proprietà del Comune quando adibiti a servizi pubblici condotti dal Comune;</p> <p>b) il Museo Nazionale e Soprintendenza ai Beni culturali della Regione Puglia;</p> <p>c) nuclei familiari o persone che vivono sole, che versino in situazione di disagio sociale ed economico documentato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> valore ISEE inferiore a € 2.000,00 ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> nuclei familiari composti da uno o più individui: <ul style="list-style-type: none"> - possono essere proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 e A5; - nessun componente il nucleo familiare deve essere proprietario di altro immobile o di automotoveicoli di potenza superiore a KW 70; <input type="checkbox"/> nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare di partita IVA e/o essere socio e/o amministratore di società o enti con finalità lucrative. <input type="checkbox"/> non aver beneficiato nell'anno precedente a quello della richiesta del "reddito di cittadinanza" e non esserlo nell'anno corrente. <p>d) coloro che versino in condizione di indigenza documentata ed accertata dai servizi sociali del comune.</p> <p>e) Per le associazioni di volontariato e per gli enti del terzo settore che hanno collaborato con l'amministrazione comunale nel periodo della pandemia Covid-19, nella distribuzione di beni e prestazioni di servizi in materia gratuita e volontaria, si dispone, per l'anno 2021, l'esenzione dal pagamento del tributo rapportata ai giorni di collaborazione effettiva così come attestato dai servizi sociali comunali. L'esenzione è concedibile per le sedi destinate agli scopi solidaristici anzidetti e con utenza tributaria intestata all'associazione richiedente.</p> <p>Il tributo è inoltre ridotto per le seguenti fattispecie:</p>

<p>a) abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sia presente almeno un disabile con grado di invalidità non inferiore al 75% e il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore ad € 7.500,00: riduzione del 30% parte fissa e variabile della tariffa;</p> <p>b) per i nuclei familiari a cui è corrisposto, nell'anno di riferimento del tributo, il "reddito o pensione di cittadinanza" il tributo è ridotto del 50% fermo restando il possesso delle seguenti ulteriori condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possono essere proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 e A5; - Nessun componente il nucleo familiare deve essere proprietario di altro immobile o di automotoveicoli di potenza superiore a KW 70. <p>Le agevolazioni disposte dal presente articolo non sono cumulabili tra loro e con le agevolazioni che potrebbero essere introdotte sulla base delle disposizioni di cui all'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019.</p>	<p>a) abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sia presente almeno un disabile con grado di invalidità non inferiore al 75% e il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore ad € 8.500,00: riduzione del 30% parte fissa e variabile della tariffa;</p> <p>b) per i nuclei familiari a cui è corrisposto, nell'anno di riferimento del tributo, il "reddito o pensione di cittadinanza" il tributo è ridotto del 50% se l'indicatore ISEE è pari o inferiore ad € 2.000,00 ovvero ridotto del 30% in presenza di indicatore ISEE pari o inferiore ad € 8.500,00 fermo restando il possesso delle seguenti ulteriori condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possono essere proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 e A5; - Nessun componente il nucleo familiare deve essere proprietario di altro immobile o di automotoveicoli di potenza superiore a KW 70. - nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare di partita IVA e/o essere socio e/o amministratore di società o enti con finalità lucrative. <p>Le agevolazioni disposte dal presente articolo non sono cumulabili tra loro e con le agevolazioni che potrebbero essere introdotte sulla base delle disposizioni di cui all'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019.</p> <p>Il possesso delle condizioni previste dalla presente disposizione deve essere autocertificato dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000 e la richiesta va presentata, debitamente documentata, improrogabilmente entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla richiesta di esenzione/riduzione a pena di decadenza.</p>
--	--

Si propone inoltre di cassare l'intero **Art. 11.bis "Riduzioni tariffarie per le UND soggette a sospensione per emergenza COVID-19"** in quanto agevolazione strettamente legata all'emergenza sanitaria non più in vigore ed applicabili, che verrà pertanto eliminato dal regolamento.

Testo vigente

Testo emendato (tutto nuovo)

<p>Art. 15 Dichiarazione</p>	<p>Art. 15 Dichiarazione di inizio, variazione e cessata occupazione = (richiesta attivazione servizio)</p>
--	---

<p>1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.</p> <p>2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.</p> <p>3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari</p>	<p>1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.</p> <p>2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.</p> <p>3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI <u>entro trenta (30) giorni solari</u> dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via <i>e-mail</i> o mediante sportello fisico e <i>online</i> (https://taranto.comune-online.it/web/servizi-tributari/benvenuto), compilando l'apposito modulo scaricabile nella sezione "Trasparenza rifiuti" della <i>home page</i> del sito internet del Comune(https://www.trasparenzatarit.it/trasparenzatarit/?COMUNE=L049) disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.</p> <p>4. Le richieste di esenzione o riduzione TARI, sussistendone i presupposti previsti dal presente regolamento, debitamente documentate devono essere presentate improrogabilmente entro il <u>termine ultimo del 31 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta</u>, a pena di decadenza.</p>
<p>a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, i seguenti altri elementi per quanto riguarda le utenze domestiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario dell'utenza e 	

<p>degli altri occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante e dei soggetti occupanti l’utenza; <p>Per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l’utenza;</p>	
<ul style="list-style-type: none"> – La superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; – La data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; – La motivazione della cessazione; – La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; – La superficie destinata ad attività professionali ed imprenditoriali; – L’indirizzo P.E.C. o mail per comunicazioni istituzionali. <p>Per le utenze non domestiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale della società, istituzione, ente o associazione nonché codice fiscale, partita IVA, codice ATECO e sede legale); – I dati identificativi del legale rappresentante; – L’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso dei locali e delle aree; – La data di inizio dell’occupazione o detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; – La motivazione della cessazione; – La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; – L’indicazione della eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali, corredata di relativa planimetria in scala; – L’indirizzo P.E.C. . <p>5. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l’applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’Ente e sia, ove quest’ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.</p> <p>6. La domanda di esenzione per disoccupazione o indigenza documentata deve essere presentata improrogabilmente entro il <u>termine ultimo del 31 gennaio dell’anno successivo a quello della richiesta</u>, a pena di decadenza.</p>	<p>5. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio; b) il codice utente e il codice utenza; c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio. <p>6. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve necessariamente contenere i seguenti elementi:</p>

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi sia inviata per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le

atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 8, la tassa non è dovuta per gli anni successivi se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di cessazione, in qualità di eredi, nei termini previsti.

10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici, debitamente documentate, possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione.

superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. *(Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).*

9. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle **richieste di variazione e di cessazione** del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e *online* (<https://taranto.comune-online.it/web/servizi-tributari/benvenuto>), compilando l'apposito modulo scaricabile nella sezione "Trasparenza rifiuti" della *home page* del sito internet del Comune (<https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=L049>), disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online.

10. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a.** il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b.** il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
- c.** la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o la cessazione del servizio.

11. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a)** il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b)** i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile

reperirlo;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

12. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 9 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

13. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

14. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 13, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Testo vigente <i>Art. 16</i> Versamenti	Testo emendato <i>Art. 16</i> Versamenti
<p>3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati. <u>La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il contribuente dal versamento della tassa dovuta nei termini previsti.</u></p> <p>5. Il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2021 deve essere effettuato in n. 4 rate, delle quali le prime 3 in acconto pari al 75% dell'imposta dovuta, calcolate sulla base delle tariffe vigenti ed applicate per l'anno 2020, mentre la rata n. 4 a conguaglio viene calcolata applicando le tariffe deliberate per l'anno in corso al netto di quanto richiesto a titolo di acconto, in applicazione dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019 che ha inserito all'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 15-ter</p> <p>aventi le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° rata acconto: 31 marzo 2023; - 2° rata acconto: 30 giugno 2023; - 3° rata acconto/unica soluzione: 30 settembre 2023; - 4° rata Saldo: 31 dicembre 2023. <p>Il versamento in un'unica soluzione deve essere effettuato entro la scadenza della terza</p>	<p>3. La Tari è versata direttamente al Comune attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.lgs. n. 82/2005 (PagoPA). Al fine della riscossione ordinaria della Tari viene garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto rendendo disponibile e scaricabile sullo sportello on-line all'indirizzo https://taranto.comune-online.it/web/servizi-tributari/benvenuto i modelli di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (F24)</p> <p>4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione saranno riportati nel documento di riscossione <u>La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il contribuente dal versamento della tassa dovuta nei termini previsti. Il documento di riscossione è tempestivamente reso disponibile al contribuente anche presso lo sportello on-line all'indirizzo https://taranto.comune-online.it/web/servizi-tributari/benvenuto, accendendo dal quale è possibile scaricare l'avviso di pagamento e i relativi modelli di versamento.</u></p> <p>5. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 rate, delle quali le prime 3 in acconto pari al 75% dell'imposta dovuta, calcolate sulla base delle tariffe vigenti ed applicate per l'anno precedente, mentre la rata n. 4 a conguaglio viene calcolata applicando le tariffe deliberate per l'anno in corso al netto di quanto richiesto a titolo di acconto, in applicazione dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019 che ha inserito all'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 15-ter</p> <p>aventi le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° rata acconto: 31 marzo 2023; - 2° rata acconto: 30 giugno 2023; - 3° rata acconto/unica soluzione: 30 settembre 2023; - 4° rata Saldo: 31 dicembre 2023. <p>Il versamento in un'unica soluzione deve essere effettuato entro la scadenza della terza rata di acconto;</p>

<p>rata di acconto;</p> <p>Dando atto che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i versamenti i cui termini scadono di sabato o in giorno festivo sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.</p>	<p>Dando atto che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i versamenti i cui termini scadono di sabato o in giorno festivo sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.</p>
---	---

Si propone altresì l'istituzione dei seguenti nuovi articoli in applicazione della "Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani":

Testo vigente	Testo emendato (nuovo)
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 16-bis</i></p> <p><i>Presentazione di richieste scritte di informazioni e richiesta di rettifica degli importi dovuti.</i></p> <p>1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali <i>o compilabili on line</i>. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).</p> <p>2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi in tempi congrui, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.</p> <p>3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti; - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti. <p>4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati; - la descrizione e i tempi delle azioni

	<p>correttive poste in essere dal Comune;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente; - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica; - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
--	--

Testo vigente	Testo emendato (nuovo)
	<p>Art. 16-ter Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.</p>
	<p>1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 16:</p> <p>a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;</p> <p>b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.</p> <p>2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00;</p> <p>3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.</p> <p>4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:</p> <p>a) degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale delle entrate (<i>tasso legale maggiorato di 3 punti percentuale</i>), a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.</p>

Testo vigente	Testo emendato
<p>Art. 20 Rimborsi</p>	<p>Art. 20 Rimborsi e compensazioni</p>
<p>3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p>	<p>3. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla</p>

	<p>data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:</p> <p>a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;</p> <p>b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;</p> <p>In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.</p> <p>4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.</p>
--	--

- B. di dare atto** che le modifiche e integrazioni entrano in vigore dal 01.01.2023;
- C. di dare atto** che al Dirigente Responsabile del Settore proponente competono gli adempimenti consequenziali al presente atto con i poteri e le responsabilità di cui all'art. 107 TUEL d.lgs. n. 267/00, ferme restando le competenze contabili e finanziarie della Direzione competente;
- D. di pubblicare** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- E. di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. - c.p.a.- innanzi all' A.G. competente.

Il Dirigente
Dott Simone SIMEONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riunito in Seduta Ordinaria, prima convocazione, presso la Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo di Città;

Letta la **relazione** e la **proposta** che precedono, depositate in atti;

Dato atto dell'avvenuta presentazione, dei seguenti emendamenti, muniti di parere Tecnico e contabile da parte dei Dirigenti delle Direzioni competenti, Dott. Simone Simeone e Dott. Stefano Lanza e del parere di revisione contabile;

emendamento n. 1- prot. 87859 del 20/03/2023 – All'articolo 9 dopo le parole “deve essere collocata ad una distanza non inferiore a 150 Km dal luogo di residenza abituale” aggiungere “*eccetto studenti e militari sotto i 25 anni*”
firmato dai seguenti Consiglieri Comunali:

Abbate Luigi, Battista Massimo, Cosa Francesco, Liviano Giovanni, Patano Michele, Tribbia Adriano, Lussoso Angelica, Lenti Antonio, Pittaccio Elena, battista Francesco, Toscano tiziana,

Giampaolo Vietri, Boshnjaku Bianca, Papa Valerio, Odone Mario, Musillo Vincenzo, Festinante Cosimo, Fornaro Stefania, Contrario Luca, De Martino Michele;

emendamento n. 2 – prot n. 89707 del 21/03/2023 all’art. 9 comma 4, si sostituisce la parola “occupati2 con “*occupabili*”
firmato dal Consigliere Comunale Liviano Giovanni;

Visti i seguenti pareri ***favorevoli*** ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

parere di regolarità tecnica: del Dirigente della Direzione Entrate Comunali e Servizi - espresso in data 26/01/2023,
f.to Dott. Simone SIMEONE;

parere di regolarità contabile: del Dirigente della Direzione, Programmazione Economico - finanziaria espresso in data 26/01/2023,
f.to Dott. Stefano LANZA;

Visto il **parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile** a norma dell’art. 239 TUEL D.Lgs. n. 267/00, parere n. 8, verbale n. 57 del 09/02/2023 prot. n. 29583 del 09/02/2023;

Visto il parere, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Consiliari, della competente **Commissione Consiliare Bilancio**, prot. n. 91848 del 23/03/2023;

Visto il d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTA la bozza di regolamento TARI, con le modifiche e le integrazioni su esposte, predisposta dal Servizio Tributi, costituita da n. 28 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente regolamento TARI;

Visto il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;

Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 42 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Alla presenza degli scrutatori, Consiglieri Pittaccio Elena, Fornaro Stefania e Tribbia Adriano designati dal Presidente all’inizio della Seduta Consiliare;

Richiamati integralmente tutti gli interventi uditi nel corso della seduta di cui al resoconto di stenografia registrato e trascritto per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto;

Il Presidente del Consiglio Comunale, pone in votazione l'emendamento n. 1, con la seguente votazione in forma elettronica dei presenti al momento della stessa il cui esito è accertato e proclamato dallo stesso:

Presenti n. 30

Favorevoli n. 30 (Abbate Luigi, Battista Francesco, Battista Massimo, Bitetti Pietro, Boshnjaku Bianca, Brisci Salvatore, Castronovi Pietro Paolo, Casula Carmela, Contrario Luca, Cosa Francesco, De Martino Michele, Di Gregorio Vincenzo, Festinante Cosimo, Fiusco Giuseppe, Fornaro Stefania, Lenti Antonio, Liviano Giovanni, Lo Muzio Goffredo, Lonoce Lucio, Lussoso Angelica, Lonoce Lucio, Lussoso Angelica, Mazzariello Michele, Musillo Vincenzo, Odone Mario, Papa Valerio, Patano Michele, Pittaccio Elena, Stellato Massimiliano, Toscano Tiziana, Tribbia Adriano, Vietri Giampaolo)

L'emendamento viene quindi approvato;

Il Presidente del Consiglio Comunale, pone in votazione l'emendamento n. 2, con la seguente votazione in forma elettronica dei presenti al momento della stessa il cui esito è accertato e proclamato dallo stesso:

Presenti n. 30

Favorevoli n. 30 (Abbate Luigi, Battista Francesco, Battista Massimo, Bitetti Pietro, Boshnjaku Bianca, Brisci Salvatore, Castronovi Pietro Paolo, Casula Carmela, Contrario Luca, Cosa Francesco, De Martino Michele, Di Gregorio Vincenzo, Festinante Cosimo, Fiusco Giuseppe, Fornaro Stefania, Lenti Antonio, Liviano Giovanni, Lo Muzio Goffredo, Lonoce Lucio, Lussoso Angelica, Lonoce Lucio, Lussoso Angelica, Mazzariello Michele, Musillo Vincenzo, Odone Mario, Papa Valerio, Patano Michele, Pittaccio Elena, Stellato Massimiliano, Toscano Tiziana, Tribbia Adriano, Vietri Giampaolo)

L'emendamento viene quindi approvato;

Il Presidente del Consiglio Comunale, pone in votazione il presente provvedimento così come emendato, con la seguente votazione in forma elettronica dei presenti al momento della stessa il cui esito è accertato e proclamato dallo stesso:

Presenti n. 28

Favorevoli n. 19 (Bitetti Pietro, Boshnjaku Bianca, Castronovi Pietro Paolo, Contrario Luca, De Martino Michele, Di Gregorio Vincenzo, Fiusco Giuseppe, Fornaro Stefania, Lenti Antonio, Liviano Giovanni, Lo Muzio Goffredo, Lonoce Lucio, Lussoso Angelica, Mazzariello Michele, Odone Mario, Papa Valerio, Patano Michele, Pittaccio Elena, Tribbia Adriano)

Contrari n. 9 (Abbate Luigi, Battista Francesco, Battista Massimo, Brisci Salvatore, Casula Carmela, Cosa Francesco, Stellato Massimiliano Toscano Tiziana, Vietri Giampaolo)

Conseguentemente all'esito della votazione il Consiglio Comunale,

D E L I B E R A

- I. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- II. Di approvare le seguenti modifiche al “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti”;

Testo vigente	Testo emendato
Art. 5-bis <i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	Art. 5-bis <i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>
<p>2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.</p> <p>3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio</p>	<p>2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.</p> <p>3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'accordo deve prevedere almeno una frequenza bisettimale di ritiro di tutti i rifiuti prodotti dall'utenza. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo</p>

dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.	entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
--	--

Modifica resa necessaria a seguito riduzione dell'obbligo da 5 anni a 2 anni;

Testo vigente	Testo emendato
Art. 9 <i>Elementi necessari per la determinazione della tariffa</i>	Art. 9 <i>Elementi necessari per la determinazione della tariffa</i>
<p>2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Taranto, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf, che dimorano presso la famiglia. Su istanza documentata degli interessati sono esclusi dal computo degli occupati, <u>limitatamente ai periodi di non occupazione dei locali</u>, le persone che, per motivi di lavoro o studio, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, si stabiliscono altrove e sono assoggettati alla tassa (TARI) anche ove dimoranti o sono ricoverante in ospedali, case di cura o riposo o centri di assistenza.</p>	<p>2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Taranto, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf, che dimorano presso la famiglia. Su istanza documentata degli interessati sono esclusi dal computo degli occupati, <u>limitatamente ai periodi di non occupazione dei locali</u>, le persone che, per motivi di lavoro o studio, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, si stabiliscono altrove e sono assoggettati alla tassa (TARI) anche ove dimoranti.</p> <p>Nel caso di servizio di volontariato e nel caso di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 120 giorni, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa nella quota parte relativa alla sua assenza, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.</p> <p>Non saranno altresì computati nel nucleo familiare, ai fini del calcolo della tariffa, i componenti che, pur appartenenti allo stato di famiglia del soggetto destinatario della tassazione, risultino iscritti per più di 120 giorni in altra città, italiana o estera, a corsi di istruzione e strutture ricettive quali Collegi pubblici o privati, strutture ADISU, Seminari, Caserme e quant'altro assimilabile.</p> <p>Per i suddetti fini, il soggetto destinatario della tassazione deve produrre annualmente opportuna domanda in uno alla documentazione utile a dimostrare le condizioni oggettive, con obbligo di denuncia nel caso in cui vengano meno le condizioni di applicazione del presente comma.</p>

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione e non può comunque essere inferiore a quello risultante dall'anagrafe del comune di residenza.

Art. 9, comma 4

Per le attività di **“Bed and Breakfast”** a conduzione familiare come definite dalla Legge Regionale n. 27/2013 o di **“Affittacamere non professionale”**, allo scopo di tener conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, la tariffa da applicare sarà quella domestica con individuazione del numero dei componenti pari al numero dei posti occupati

Al contribuente unico occupante dell'unità abitativa non può trovare applicazione quanto disposto al presente comma.

La dimora abituale in altra località, ad eccezione dei casi di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, deve essere collocata ad una distanza non inferiore a **150 km dal luogo di residenza abituale, eccetto studenti e militari sotto i 25 anni;**

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione e non può comunque essere inferiore a quello risultante dall'anagrafe del comune di residenza.

Art. 9, comma 4 (emendato)

Per le attività di **“Bed and Breakfast”** a conduzione familiare come definite dalla Legge Regionale n. 27/2013 o di **“Affittacamere non professionale”**, allo scopo di tener conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, la tariffa da applicare sarà quella domestica con individuazione del numero dei componenti pari al numero dei posti **occupabili**

Testo vigente <i>Art. 11</i> Riduzioni ed esenzioni	Testo emendato <i>Art. 11</i> Riduzioni ed esenzioni
<p>7. Ulteriori riduzioni/esenzioni. Sono inoltre esenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) immobili di proprietà del Comune quando adibiti a servizi pubblici condotti dal Comune; b) il Museo Nazionale e Soprintendenza ai Beni culturali della Regione Puglia; c) nuclei familiari o persone che vivono sole, che versino in situazione di disagio sociale ed economico documentato da: <ul style="list-style-type: none"> ☐ valore ISEE inferiore a € 2.000,00 ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: ☐ nuclei familiari composti da uno o più individui: <ul style="list-style-type: none"> - possono essere proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 e A5; - nessun componente il 	<p>7. Ulteriori riduzioni/esenzioni. Sono inoltre esenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) immobili di proprietà del Comune quando adibiti a servizi pubblici condotti dal Comune; b) il Museo Nazionale e Soprintendenza ai Beni culturali della Regione Puglia; c) nuclei familiari o persone che vivono sole, che versino in situazione di disagio sociale ed economico documentato da: <ul style="list-style-type: none"> ☐ valore ISEE inferiore a € 2.000,00 ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: ☐ nuclei familiari composti da uno o più individui: <ul style="list-style-type: none"> - possono essere proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 e A5; - nessun componente il

nucleo familiare deve essere proprietario di altro immobile o di automotoveicoli di potenza superiore a KW 70;

☒ nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare di partita IVA e/o essere socio e/o amministratore di società ed enti con o senza personalità giuridica

☒ non aver beneficiato nell'anno precedente a quello della richiesta del "reddito di cittadinanza" e non esserlo nell'anno corrente.

d) coloro che versino in condizione di indigenza documentata ed accertata dai servizi sociali del comune.

e) Per le associazioni di volontariato e per gli enti del terzo settore che hanno collaborato con l'amministrazione comunale nel periodo della pandemia Covid-19, nella distribuzione di beni e prestazioni di servizi in materia gratuita e volontaria, si dispone, per l'anno 2021, l'esenzione dal pagamento del tributo rapportata ai giorni di collaborazione effettiva così come attestato dai servizi sociali comunali. L'esenzione è concedibile per le sedi destinate agli scopi solidaristici anzidetti e con utenza tributaria intestata all'associazione richiedente.

Il tributo è inoltre ridotto per le seguenti fattispecie:

a) abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sia presente almeno un disabile con grado di invalidità non inferiore al 75% e il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore ad € 7.500,00: riduzione del 30% parte fissa e variabile della tariffa;

b) per i nuclei familiari a cui è corrisposto, nell'anno di riferimento del tributo, il "reddito o pensione di cittadinanza" il tributo è ridotto del 50% fermo restando il possesso delle seguenti ulteriori condizioni:

- Possono essere proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 e A5;
- Nessun componente il nucleo familiare deve essere proprietario di altro immobile o di automotoveicoli di potenza superiore a KW 70.

nucleo familiare deve essere proprietario di altro immobile o di automotoveicoli di potenza superiore a KW 70;

☒ nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare di partita IVA e/o essere socio e/o amministratore di società o enti **con finalità lucrative.**

☒ non aver beneficiato nell'anno precedente a quello della richiesta del "reddito di cittadinanza" e non esserlo nell'anno corrente.

d) coloro che versino in condizione di indigenza documentata ed accertata dai servizi sociali del comune.

e) Per le associazioni di volontariato e per gli enti del terzo settore che hanno collaborato con l'amministrazione comunale nel periodo della pandemia Covid-19, nella distribuzione di beni e prestazioni di servizi in materia gratuita e volontaria, si dispone, per l'anno 2021, l'esenzione dal pagamento del tributo rapportata ai giorni di collaborazione effettiva così come attestato dai servizi sociali comunali. L'esenzione è concedibile per le sedi destinate agli scopi solidaristici anzidetti e con utenza tributaria intestata all'associazione richiedente.

Il tributo è inoltre ridotto per le seguenti fattispecie:

a) abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sia presente almeno un disabile con grado di invalidità non inferiore al 75% e il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore ad € **8.500,00**: riduzione del 30% parte fissa e variabile della tariffa;

b) per i nuclei familiari a cui è corrisposto, nell'anno di riferimento del tributo, il "reddito o pensione di cittadinanza" il tributo è ridotto del 50% **se l'indicatore ISEE è pari o inferiore ad € 2.000,00 ovvero ridotto del 30% in presenza di indicatore ISEE pari o inferiore ad € 8.500,00** fermo restando il possesso delle seguenti ulteriori condizioni:

- Possono essere proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 e A5;
- Nessun componente il nucleo familiare deve essere proprietario di altro immobile o di automotoveicoli di potenza superiore a KW 70.
- **nessun componente il nucleo**

<p>Le agevolazioni disposte dal presente articolo non sono cumulabili tra loro e con le agevolazioni che potrebbero essere introdotte sulla base delle disposizioni di cui all'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019.</p>	<p>familiare deve essere titolare di partita IVA e/o essere socio e/o amministratore di società o enti con finalità lucrative.</p> <p>Le agevolazioni disposte dal presente articolo non sono cumulabili tra loro e con le agevolazioni che potrebbero essere introdotte sulla base delle disposizioni di cui all'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019.</p> <p>Il possesso delle condizioni previste dalla presente disposizione deve essere autocertificato dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000 e la richiesta va presentata, debitamente documentata, improrogabilmente entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla richiesta di esenzione/riduzione a pena di decadenza.</p>
---	--

Si propone inoltre di cassare l'intero **Art. 11.bis "Riduzioni tariffarie per le UND soggette a sospensione per emergenza COVID-19"** in quanto agevolazione strettamente legata all'emergenza sanitaria non più in vigore ed applicabili, che verrà pertanto eliminato dal regolamento.

Testo vigente	Testo emendato
<p>Art. 15 Dichiarazione</p>	<p>Art. 15 Dichiarazione di inizio, variazione e cessata occupazione = (richiesta attivazione servizio</p>

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari a

destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, i seguenti altri elementi

per quanto riguarda **le utenze domestiche**:

- Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario dell'utenza

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla **richiesta di attivazione del servizio**, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro trenta (30) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online* (<https://taranto.comune-online.it/web/servizi-tributari/benvenuto>), compilando l'apposito modulo scaricabile nella sezione "Trasparenza rifiuti" della *home page* del sito internet del Comune(<https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=LO49>) disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

4. Le richieste di esenzione o riduzione TARI, sussistendone i presupposti previsti dal presente regolamento, debitamente documentate devono essere presentate improrogabilmente entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta, a pena di decadenza.

<p>e degli altri occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante e dei soggetti occupanti l’utenza; <p>Per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l’utenza;</p>	
<ul style="list-style-type: none"> – La superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; – La data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; – La motivazione della cessazione; – La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; – La superficie destinata ad attività professionali ed imprenditoriali; – L’indirizzo P.E.C. o mail per comunicazioni istituzionali. <p>Per le utenze non domestiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale della società, istituzione, ente o associazione nonché codice fiscale, partita IVA, codice ATECO e sede legale); – I dati identificativi del legale rappresentante; – L’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso dei locali e delle aree; – La data di inizio dell’occupazione o detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; – La motivazione della cessazione; – La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; – L’indicazione della eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali, corredata di relativa planimetria in scala; – L’indirizzo P.E.C. . <p>5. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l’applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’Ente e sia, ove quest’ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.</p> <p>6. La domanda di esenzione per disoccupazione o indigenza documentata deve essere presentata improrogabilmente entro il <u>termine ultimo del 31 gennaio dell’anno</u></p>	<p>5. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio; e) il codice utente e il codice utenza; f) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio. <p>6. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve necessariamente contenere i seguenti elementi:</p>

successivo a quello della richiesta, a pena di decadenza.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- h. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- i. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- j. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- k. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- l. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- m. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- n. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi sia inviata per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti.

ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 8, la tassa non è dovuta per gli anni successivi se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di cessazione, in qualità di eredi, nei termini previsti.

10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici, debitamente documentate, possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione.

Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. *(Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).*

9. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle *richieste di variazione e di cessazione* del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e *online* (<https://taranto.comune-online.it/web/servizi-tributari/benvenuto>), compilando l'apposito modulo scaricabile nella sezione "Trasparenza rifiuti" della *home page* del sito internet del Comune (<https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=L049>), disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online.

10. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
- c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o la cessazione del servizio.

11. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati

	<p>catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;</p> <p>e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);</p> <p>f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.</p> <p>12. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 9 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.</p> <p>13. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.</p> <p>14. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 13, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.</p>
--	---

<p>Testo vigente</p> <p><i>Art. 16</i></p> <p>Versamenti</p>	<p>Testo emendato</p> <p><i>Art. 16</i></p> <p>Versamenti</p>
<p>3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p>	<p>3. La Tari è versata direttamente al Comune attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del codice di cui al D.lgs. n. 82/2005 (PagoPA). Al fine della riscossione ordinaria della Tari viene garantita all’utente una modalità di pagamento gratuita dell’importo dovuto rendendo disponibile e scaricabile sullo sportello on-line all’indirizzo https://taranto.comune-online.it/web/servizi-tributari/benvenuto i modelli di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (F24)</p>

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati. La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il contribuente dal versamento della tassa dovuta nei termini previsti.

5. Il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2021 deve essere effettuato in n. 4 rate, delle quali le prime 3 in acconto pari al 75% dell'imposta dovuta, calcolate sulla base delle tariffe vigenti ed applicate per l'anno 2020, mentre la rata n. 4 a conguaglio viene calcolata applicando le tariffe deliberate per l'anno in corso al netto di quanto richiesto a titolo di acconto, in applicazione dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019 che ha inserito all'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 15-ter

aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata acconto: 31 marzo 2023;
- 2° rata acconto: 30 giugno 2023;
- 3° rata acconto/unica soluzione: 30 settembre 2023;
- 4° rata Saldo: 31 dicembre 2023.

Il versamento in un'unica soluzione deve essere effettuato entro la scadenza della terza rata di acconto;

Dando atto che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i versamenti i cui termini scadono di sabato o in giorno festivo sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati. **Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione saranno riportati nel documento di riscossione** La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il contribuente dal versamento della tassa dovuta nei termini previsti. **Il documento di riscossione è tempestivamente reso disponibile al contribuente anche presso lo sportello on-line all'indirizzo <https://taranto.comune-online.it/web/servizi-tributari/benvenuto>, accendendo dal quale è possibile scaricare l'avviso di pagamento e i relativi modelli di versamento.**

5. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 rate, delle quali le prime 3 in acconto pari al 75% dell'imposta dovuta, calcolate sulla base delle tariffe vigenti ed applicate per l'anno **precedente**, mentre la rata n. 4 a conguaglio viene calcolata applicando le tariffe deliberate per l'anno in corso al netto di quanto richiesto a titolo di acconto, in applicazione dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019 che ha inserito all'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 15-ter

aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata acconto: 31 marzo 2023;
- 2° rata acconto: 30 giugno 2023;
- 3° rata acconto/unica soluzione: 30 settembre 2023;
- 4° rata Saldo: 31 dicembre 2023.

Il versamento in un'unica soluzione deve essere effettuato entro la scadenza della terza rata di acconto;

Dando atto che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i versamenti i cui termini scadono di sabato o in giorno festivo sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

Si propone altresì l'istituzione dei seguenti nuovi articoli in applicazione della "Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani":

Testo vigente	Testo emendato
	Art. 16-bis Presentazione di richieste scritte di informazioni e richiesta di rettifica degli importi dovuti.

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali *o compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi in tempi congrui, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Testo vigente	Testo emendato
	<p style="text-align: center;">Art. 16-ter Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.</p> <p>1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 16:</p> <p style="padding-left: 20px;">c) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.</p> <p>2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00;</p> <p>3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.</p> <p>4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:</p> <p style="padding-left: 20px;">b) degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale delle entrate (<i>tasso legale maggiorato di 3 punti percentuale</i>), a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.</p>

Testo vigente	Testo emendato
<p style="text-align: center;">Art. 20 Rimborsi</p> <p>3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 Rimborsi e compensazioni</p> <p>3. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;</p>

	<p>In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.</p> <p>4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.</p>
--	--

- III. Di dare atto che le modifiche entreranno in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2023;
- IV. Di approvare il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti" anno 2023, composta da n. 28 articoli, allegato alla presente;
- V. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- VI. Di incaricare la Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie della sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale per essere pubblicato sul sito internet del ministero, costituendo la stessa condizione di efficacia del regolamento;
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/201 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente

Successivamente,

con separata votazione, in forma elettronica, il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 26

Favorevoli n. 17 (Bitetti Pietro, Boshnjaku Bianca, Castronovi Pietro Paolo, Contrario Luca, De Martino Michele, Di Gregorio Vincenzo, Fiusco Giuseppe, Lenti Antonio, Liviano Giovanni, Lo Muzio Goffredo, Lussoso Angelica, Mazzariello Michele, Odone Mario, Papa Valerio, Patano Michele, Pittaccio Elena, Tribbia Adriano)

Contrari n. 9 (Abbate Luigi, Battista Francesco, Battista Massimo, Brisci Salvatore, Casula Carmela, Cosa Francesco, Stellato Massimiliano Toscano Tiziana, Vietri Giampaolo)

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Dott. Pietro BITETTI

Segretario Generale
Avv. Antonello LANGIU

(atto sottoscritto digitalmente)